

# Legge federale sul contratto d'assicurazione (Legge sul contratto d'assicurazione, LCA)<sup>1</sup>

del 2 aprile 1908 (Stato 1° gennaio 2009)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
in esecuzione dell'articolo 64 della Costituzione federale<sup>2,3</sup>  
visto il messaggio 2 febbraio 1904 del Consiglio federale,  
*decreta:*

## I. Disposizioni generali

### Art. 1

Proposta di  
assicurazione

<sup>1</sup> Chi ha fatto all'assicuratore la proposta d'un contratto di assicurazione rimane vincolato per quattordici giorni, quando non abbia fissato un termine più breve per l'accettazione.

<sup>2</sup> Rimane vincolato per quattro settimane se l'assicurazione richiede una visita medica.

<sup>3</sup> Il termine comincia a decorrere dalla consegna o dall'invio della proposta all'assicuratore od al suo agente.

<sup>4</sup> Il proponente è liberato quando l'accettazione dell'assicuratore non gli sia giunta prima della scadenza del termine.

### Art. 2

Proposte  
speciali

<sup>1</sup> Si ritiene accettata la proposta di prolungare o di modificare un contratto o di rimettere in vigore un contratto sospeso, quando l'assicuratore non l'abbia respinta entro quattordici giorni dal ricevimento.

<sup>2</sup> Ove una visita medica sia richiesta dalle condizioni generali d'assicurazione, la proposta si ritiene accettata se l'assicuratore non l'ha respinta entro quattro settimane dal ricevimento.

<sup>3</sup> Queste disposizioni non si applicano alla proposta di aumentare la somma assicurata.

#### CS 2 770

- <sup>1</sup> Tit. abbreviato e abbreviazione introdotti dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5245 5251; FF **2003** 3233).
- <sup>2</sup> [CS **1 3**]. Questa disposizione corrisponde all'art. 122 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).
- <sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal 1° gen. 2001 (RS **272**).

**Art. 3<sup>4</sup>**

Obbligo  
d'informare  
dell'assicuratore

<sup>1</sup> Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, l'assicuratore deve informare lo stipulante, in maniera comprensibile, sulla propria identità e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione. Egli lo informa sui seguenti elementi:

- a. rischi assicurati;
- b. portata della protezione assicurativa;
- c. premi dovuti e altri obblighi dello stipulante;
- d. durata e estinzione del contratto d'assicurazione;
- e. basi di calcolo e principi e metodi per la determinazione delle eccedenze e la partecipazione alle stesse;
- f. valori di riscatto e di trasformazione;
- g. trattamento dei dati personali, compresi lo scopo e il genere della collezione di dati, nonché destinatari e conservazione dei dati.

<sup>2</sup> Tali informazioni sono fornite allo stipulante in modo tale ch'egli possa esserne a conoscenza quando propone o accetta il contratto d'assicurazione. In ogni caso, a quel momento deve essere in possesso delle condizioni generali d'assicurazione e dell'informazione di cui al capoverso l lettera g.

<sup>3</sup> In caso di contratti collettivi che conferiscono un diritto diretto alle prestazioni a persone diverse dallo stipulante, questi è tenuto ad informare tali persone sul contenuto essenziale, sulle modifiche e sullo scioglimento del contratto. L'assicuratore mette a disposizione dello stipulante la documentazione necessaria a tal fine.<sup>5</sup>

**Art. 3a<sup>6</sup>**

Violazione  
dell'obbligo  
d'informare

<sup>1</sup> Se l'assicuratore ha violato l'obbligo d'informare di cui all'articolo 3, lo stipulante ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene all'assicuratore.

<sup>2</sup> Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione dell'obbligo e delle informazioni di cui all'articolo 3, ma al più tardi un anno dopo la violazione dell'obbligo.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5245 5251; FF **2003** 3233).

<sup>5</sup> Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Ass. Fed. (art. 58 cpv. 2 Lpart – RS **171.10**). Vedi RU **2006** 4211.

<sup>6</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5245 5251; FF **2003** 3233).

**Art. 4**

Dichiarazioni obbligatorie alla conclusione del contratto  
a. In genere

<sup>1</sup> Il proponente deve dichiarare per iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio, in quanto e come gli sono o gli devono essere noti alla conclusione del contratto.

<sup>2</sup> Sono rilevanti i fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere il contratto od a concluderlo alle condizioni convenute.

<sup>3</sup> Si presumono rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle questioni precise, non equivoche.

**Art. 5**

b. Nel contratto concluso a mezzo di rappresentante

<sup>1</sup> Quando il contratto sia concluso a mezzo di un rappresentante, si dichiareranno e i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al rappresentante e quelli che sono o devono essere noti al rappresentante.

c. Nell'assicurazione per conto altrui

<sup>2</sup> Nel caso di assicurazione per conto altrui (art. 16) si dichiareranno anche i fatti rilevanti che sono o devono essere noti al terzo assicurato stesso od al suo intermediario, eccettochè il contratto non venga concluso ad insaputa di queste persone o non sia possibile di avvisare in tempo utile il proponente.

**Art. 6<sup>7</sup>**

Reticenze e loro conseguenze  
a. In genere

<sup>1</sup> Se alla conclusione del contratto chi era tenuto a fare la dichiarazione ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per scritto, l'assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto, in forma scritta. Il recesso ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante.

<sup>2</sup> Il diritto di recesso si estingue quattro settimane dopo che l'assicuratore è venuto a conoscenza della reticenza.

<sup>3</sup> Quando il contratto è sciolto per recesso in virtù del capoverso 1, l'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione si estingue anche per i danni già intervenuti, se il fatto che è stato oggetto della reticenza ha influito sull'insorgere o la portata del danno. Se ha già fornito prestazioni per un siffatto sinistro, l'assicuratore ha diritto a restituzione.

<sup>4</sup> In caso di recesso da un contratto d'assicurazione sulla vita, riscattabile secondo la presente legge (art. 90 cpv. 2), l'assicuratore fornisce la prestazione prevista in caso di riscatto.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245 5251; FF 2003 3233).

**Art. 7**

b. Nel contratto di assicurazione collettiva

Quando il contratto comprenda più cose o più persone e la reticenza si riferisca solamente ad alcune di queste cose o di queste persone, l'assicurazione rimane in vigore per le altre ove risulti dalle circostanze che l'assicuratore le avrebbe assicurate anche sole alle medesime condizioni.

**Art. 8**

Validità del contratto nonostante la reticenza

Nonostante la reticenza (art. 6) l'assicuratore non può recedere dal contratto:

1. se il fatto taciuto o inesattamente dichiarato ha cessato d'esistere prima che sia accaduto il sinistro;
2. se la reticenza fu provocata dall'assicuratore;
3. se l'assicuratore conosceva o doveva conoscere il fatto taciuto;
4. se l'assicuratore conosceva o doveva conoscere esattamente il fatto inesattamente dichiarato;
5. se l'assicuratore ha rinunciato al diritto di recedere dal contratto;
6. se chi è tenuto a fare la dichiarazione non risponde ad una questione a lui posta e l'assicuratore ha concluso ciò nondimeno il contratto. Questa disposizione non si applica al caso in cui, giusta le altre comunicazioni dell'obbligato alla dichiarazione, la questione debba essere considerata come se avesse ricevuto una risposta in un determinato senso e tale risposta apparisca come una reticenza sopra un fatto rilevante che l'obbligato alla dichiarazione conosceva o doveva conoscere.

**Art. 9<sup>8</sup>**

Nullità del contratto di assicurazione

Riservati i casi di cui all'articolo 100 capoverso 2, il contratto di assicurazione è nullo se, al momento in cui fu concluso, il rischio era già scomparso o il sinistro era già accaduto.

**Art. 10**

Eccezioni per l'assicurazione-incendio e l'assicurazione trasporti

<sup>1</sup> La disposizione dell'articolo 9 della presente legge non si applica alle assicurazioni-incendio relative ad oggetti situati all'estero ed alle assicurazioni-trasporti se non quando entrambe le parti sapevano al momento della conclusione del contratto che il rischio era già scomparso o che il sinistro era già accaduto.

8 Nuovo testo giusta l'art. 115 della L del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **837.0**, **837.01**).

<sup>2</sup> Se al momento della conclusione del contratto l'assicuratore solo sapeva che il rischio era già scomparso, lo stipulante non è vincolato al contratto. L'assicuratore non ha diritto né al premio né al rimborso delle spese.

<sup>3</sup> Se al momento della conclusione del contratto lo stipulante solo sapeva che il sinistro era già accaduto, l'assicuratore non è vincolato al contratto. L'assicuratore ha diritto al rimborso delle spese.

### Art. 11

Polizza  
a. Contenuto

<sup>1</sup> L'assicuratore è tenuto a rilasciare allo stipulante una polizza che accerti i diritti e gli obblighi delle parti. Egli ha diritto di esigere dallo stipulante, oltre alle spese di porto e di bollo, una tassa per la compilazione della polizza e per le modificazioni della stessa. Il Consiglio federale potrà fissare mediante ordinanza il massimo di questa tassa.

<sup>2</sup> L'assicuratore deve inoltre rilasciare allo stipulante, a richiesta e contro rimborso delle spese, una copia delle dichiarazioni contenute nella proposta di assicurazione o altrimenti fatte dal proponente e sulla cui base l'assicurazione fu conclusa.

### Art. 12

b. Accettazione  
senza riserva

<sup>1</sup> Quando il contenuto della polizza o delle aggiunte alla stessa non concordi colle convenzioni intervenute, lo stipulante deve chiederne la rettifica entro quattro settimane dal ricevimento della polizza senza di che il tenore di questa si ritiene da lui accettato.

<sup>2</sup> Questa disposizione dev'essere inserita testualmente in ogni polizza.

### Art. 13

c. Ammortizza-  
zione

<sup>1</sup> Se la polizza andò smarrita quegli a cui manca può chiedere al giudice del luogo d'adempimento del contratto l'ammortizzazione del documento.

<sup>2</sup> All'ammortizzazione delle polizze si applicano per analogia le disposizioni del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 1881<sup>9</sup> sull'ammortizzazione dei titoli al portatore, con la variante che il termine di produzione dev'essere di un anno al più.

<sup>9</sup> [RU 5 577, 11 490; CS 2 3 tit. fin. art. 60 cpv. 2 189 in fine, art. 18 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII]. Ora: le disposizioni del CO (RS 220)

Sinistro  
cagionato  
da colpa

#### Art. 14

<sup>1</sup> L'assicuratore non è responsabile quando il sinistro sia stato cagionato intenzionalmente dallo stipulante o dall'aveute diritto.

<sup>2</sup> Se il sinistro fu cagionato da colpa grave dello stipulante o dall'aveute diritto, l'assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionalmente al grado della colpa.

<sup>3</sup> Se il sinistro fu cagionato intenzionalmente o per colpa grave da persona che convive con lo stipulante o l'aveute diritto, o da persona de cui atti essi sono responsabili e se lo stipulante o l'aveute diritto ha commesso una negligenza grave nella sorveglianza di tale persona, sia col prenderla al proprio servizio sia coll'ammetterla presso di sè, l'assicuratore può ridurre la sua prestazione proporzionalmente al grado della colpa dello stipulante o dell'aveute diritto.

<sup>4</sup> Se il sinistro è dovuto a colpa lieve dello stipulante o dell'aveute diritto, se questi si sono resi colpevoli di negligenza lieve a' sensi del lemma precedente o se il sinistro fu cagionato per colpa lieve di una delle altre persone quivi indicate, l'assicuratore risponde per intero.

Dovere  
di umanità

#### Art. 15

Quando una delle persone indicate nell'articolo 14 della presente legge abbia cagionato il sinistro adempiendo un dovere d'umanità, l'assicuratore risponde per intero.

Assicurazione  
per conto  
altrui

#### Art. 16

<sup>1</sup> L'assicurazione può essere conchiusa per conto proprio o per conto altrui, con o senza designazione della persona del terzo assicurato.

<sup>2</sup> Nel dubbio si presume che lo stipulante abbia conchiuso l'assicurazione per conto proprio.

Particolarità  
dell'assicura-  
zione per  
conto altrui

#### Art. 17

<sup>1</sup> L'assicurazione per conto altrui vincola l'assicuratore anche quando il terzo assicurato ratifichi il contratto solo dopo accaduto il sinistro.

<sup>2</sup> Lo stipulante ha diritto di pretendere l'indennità dall'assicuratore senza il consenso dell'assicurato, se questi gli ha conferito senza riserva il mandato di conchiudere l'assicurazione o se allo stipulante incombeva per legge l'obbligo di provvedere all'assicurazione.

<sup>3</sup> L'assicuratore non ha diritto di compensare i crediti che gli spettano verso lo stipulante coll'indennità dovuta all'assicurato. Rimane ferma la disposizione dell'articolo 18 capoverso 2 della presente legge.

**Art. 18**

Premio  
a. Da chi è  
dovuto

1 Obbligato al pagamento del premio è lo stipulante.

2 Nell'assicurazione per conto altrui l'assicuratore ha diritto di esigere il pagamento del premio anche dall'assicurato, se lo stipulante è divenuto insolubile e non ha peranco ricevuto il premio dall'assicurato.

3 Nell'assicurazione a favore di terzi l'assicuratore ha diritto di compensare il premio con la prestazione da lui dovuta al beneficiario.

**Art. 19**

b. Scadenza

1 Salvo stipulazione contraria il premio per il primo periodo di assicurazione scade al momento della conclusione del contratto. Per periodo di assicurazione s'intende lo spazio di tempo secondo il quale vien calcolata l'unità di premio. Nel dubbio il periodo di assicurazione è di un anno.

2 L'assicuratore che ha rilasciato la polizza avanti il pagamento del primo premio non può invocare la clausola della polizza stessa giusta la quale l'assicurazione entra in vigore solo dopo il pagamento di detto premio.

3 I premi successivi scadono, nel dubbio, al principio d'ogni nuovo periodo di assicurazione.

**Art. 20**

c. Obbligo  
della diffida.  
Conseguenze  
della mora

1 Se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato per iscritto a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida.

2 Se il premio è incassato presso il debitore, l'assicuratore può sostituire la diffida scritta con una verbale.

3 Se la diffida rimane senza effetto l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida.

4 È riservata la disposizione dell'articolo 93 della presente legge.

**Art. 21**

d. Rapporto  
contrattuale  
dopo la mora

1 Quando l'assicuratore non abbia richiesto nelle vie legali il premio arretrato entro due mesi dalla scadenza del termine fissato all'articolo 20 della presente legge si ritiene che sia receduto dal contratto e abbia rinunciato al pagamento del premio.

2 Se l'assicuratore ha richiesto il premio o l'ha accettato più tardi, la sua responsabilità rinasce dal momento in cui il premio arretrato venga pagato con interessi e spese.

**Art. 22<sup>10</sup>**

e. Luogo del pagamento;  
Debito portabile e debito chiedibile

<sup>1</sup> I premio è pagabile, per l'assicuratore svizzero, alla sua sede, per l'assicuratore straniero, alla sede dell'insieme degli affari svizzeri, qualora l'assicuratore non abbia designato allo stipulante un altro luogo di pagamento in Svizzera.

<sup>2</sup> L'assicuratore che, senza esservi obbligato, ha proceduto regolarmente all'incasso del premio presso il debitore, deve attenersi a tale uso finché non l'abbia espressamente revocato.

**Art. 23**

f. Riduzione del premio

Quando il premio sia stato convenuto in considerazione di determinate circostanze che aggravavano il rischio, e queste circostanze siano scomparse o abbiano perduto la loro importanza nel corso dell'assicurazione, lo stipulante può chiedere che per i periodi futuri di assicurazione il premio sia ridotto in conformità di tariffa.

**Art. 24<sup>11</sup>**

g. Divisibilità del premio

<sup>1</sup> Se il contratto d'assicurazione è sciolto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento dello scioglimento del contratto. È fatto salvo l'articolo 42 capoverso 3.

<sup>2</sup> Il premio relativo al periodo assicurativo in corso è dovuto interamente se l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio.

**Art. 25 a 27<sup>12</sup>****Art. 28**

Aggravamento del rischio ad opera dello stipulante

<sup>1</sup> Se nel corso dell'assicurazione lo stipulante ha cagionato un aggravamento essenziale del rischio, l'assicuratore non è vincolato per l'avvenire al contratto.

<sup>2</sup> L'aggravamento del rischio è essenziale quando derivi dalla modificazione di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio (art. 4) e del quale le parti abbiano determinato l'estensione alla conclusione del contratto.

<sup>3</sup> Il contratto può disporre se, in che misura ed entro quali termini lo stipulante debba dare avviso di tali aggravamenti del rischio all'assicuratore.

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 [RU 1978 1836].

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245 5251; FF 2003 3233).

<sup>12</sup> Abrogati dal n. I della LF del 17 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245 5251; FF 2003 3233).

**Art. 29**

Riserva di  
patti speciali

<sup>1</sup> Le disposizioni dell'articolo 28 della presente legge non modificano i patti coi quali lo stipulante assume determinati obblighi al fine di scemare il rischio o d'impedirne l'aggravamento.

<sup>2</sup> L'assicuratore non può invocare la clausola che lo libera dal contratto qualora lo stipulante manchi a questi obblighi se tale mancanza non ha esercitato alcuna influenza sull'avverarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni incombenti all'assicuratore.

**Art. 30**

Aggravamento  
del rischio senza  
concorso dello  
stipulante

<sup>1</sup> Se l'aggravamento essenziale del rischio avviene senza il concorso dello stipulante, le conseguenze previste nell'articolo 28 della presente legge si avverano solo quando lo stipulante abbia ommesso di dichiarare indilatamente per iscritto all'assicuratore l'aggravamento del rischio venuto a sua conoscenza.

<sup>2</sup> Se lo stipulante non ha mancato a quest'obbligo e l'assicuratore si è riservato il diritto di risolvere il contratto per causa d'aggravamento essenziale del rischio, la responsabilità dell'assicuratore si estingue quattordici giorni dopo ch'egli abbia notificato allo stipulante il suo recesso dal contratto.

**Art. 31**

Aggravamento  
del rischio nel  
contratto di  
assicurazione  
collettiva

Quando il contratto comprenda più cose o più persone e l'aggravamento del rischio concerna solamente alcune di queste cose o di queste persone, l'assicurazione rimane in vigore per le altre a quanto lo stipulante paghi, a prima richiesta dell'assicuratore, il maggior premio che fosse dovuto per esse.

**Art. 32**

Aggravamento  
senza conse-  
guenze

L'aggravamento del rischio non produce effetto giuridico:

1. quando non abbia esercitato alcuna influenza sull'avverarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni incombenti all'assicuratore;
2. quando abbia avuto luogo nell'intenzione di tutelare gli interessi dell'assicuratore;
3. quando sia stato imposto da un dovere d'umanità;
4. quando l'assicuratore abbia espressamente o tacitamente rinunciato a recedere dal contratto, specie quando dopo aver ricevuto dallo stipulante l'avviso scritto dell'aggravamento del rischio egli non gli abbia notificato entro quattordici giorni il suo recesso dal contratto.

**Art. 33**

Estensione  
del rischio

Salvo disposizione contraria della presente legge, l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco.

**Art. 34**<sup>13</sup>

Responsabilità  
dell'assicuratore  
per i suoi  
intermediari

Nei confronti dello stipulante, l'assicuratore risponde anche degli atti del proprio intermediario.

**Art. 35**

Revisione  
delle condizioni  
generali  
d'assicurazione

Se nel corso dell'assicurazione le condizioni generali di assicurazione della medesima specie vengono modificate, lo stipulante può chiedere che il contratto sia continuato alle nuove condizioni. Tuttavia se per l'assicurazione alle nuove condizioni occorre una prestazione maggiore, egli deve corrispondere il congruo equivalente.<sup>14</sup>

**Art. 36**

Revoca  
dell'autorizzazio-  
ne; conseguenze  
di diritto  
privato<sup>15</sup>

<sup>1</sup> Lo stipulante ha diritto di recedere dal contratto se all'assicuratore è stata revocata l'autorizzazione conformemente all'articolo 61 della legge del 17 dicembre 2004<sup>16</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).<sup>17</sup>

<sup>2</sup> Se recede dal contratto, lo stipulante può pretendere la restituzione del premio pagato per il tempo di assicurazione non ancora trascorso.

<sup>3</sup> Se recede da un contratto di assicurazione sulla vita, ha diritto alla riserva.

<sup>4</sup> Egli conserva inoltre l'azione di risarcimento.

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5245 5251; FF **2003** 3233).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 [RU **1978** 1836].

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5245 5251; FF **2003** 3233).

<sup>16</sup> **RS 961.01**

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5245 5251; FF **2003** 3233).

**Art. 37**Fallimento  
dell'assicuratore

<sup>1</sup> Nel caso di fallimento dell'assicuratore il contratto si estingue quattro settimane dopo la pubblicazione della dichiarazione di fallimento.<sup>18</sup>

<sup>2</sup> Lo stipulante può far valere le pretese specificate nell'articolo 36 capoversi 2 e 3 della presente legge.

<sup>3</sup> Se per il periodo di assicurazione in corso lo stipulante ha verso l'assicuratore un diritto a indennità, egli può far valere a sua scelta, questo diritto o le pretese suindicate.

<sup>4</sup> Gli rimangono inoltre riservati i diritti di risarcimento.

**Art. 38**Obbligo  
di dare avviso  
del sinistro

<sup>1</sup> Accaduto il sinistro, l'aveute diritto, tosto che sia venuto a conoscenza del medesimo e del diritto derivante per lui dall'assicurazione, deve darne avviso all'assicuratore. Il contratto può disporre che tale avviso sarà dato per iscritto.

<sup>2</sup> Quando l'aveute diritto manchi per sua colpa a quest'obbligo, l'assicuratore può ridurre l'indennità dell'importo di cui si troverebbe diminuita se l'avviso fosse stato dato in tempo.

<sup>3</sup> L'assicuratore non è vincolato al contratto se l'aveute diritto, nell'intenzione d'impedire che l'assicuratore possa accertare in tempo utile le circostanze nelle quali il sinistro è accaduto, ha ommesso di dare indilattamente l'avviso.

**Art. 39**Giustificazioni  
incombenti  
all'aveute diritto

<sup>1</sup> A richiesta dell'assicuratore, l'aveute diritto deve fornirgli ogni informazione sui fatti a lui noti che possano servire ad accertare le circostanze nelle quali il sinistro è accaduto o a determinare le conseguenze di questo.

<sup>2</sup> Il contratto può disporre:

1. che l'aveute diritto debba produrre determinati atti, segnatamente dei certificati medici, che egli possa procurarsi senza spese rilevanti;
2. che le comunicazioni previste nei capoversi 1 e 2 numero 1 di questo articolo debbano essere fatte, sotto pena della perdita del diritto derivante dall'assicurazione, entro un termine certo e adeguato. Questo termine decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, diffidato per iscritto l'aveute diritto a fare tali comunicazioni.

<sup>18</sup> L'apertura del fallimento non estingue le assicurazioni garantite dal patrimonio vincolato (art. 55 della L del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (RS 916.01).

**Art. 39a**<sup>19</sup>Rilevamento  
tempestivo

<sup>1</sup> Sempre che nessun interesse privato preponderante vi si opponga, all'ufficio AI competente possono essere comunicati dati per il rilevamento tempestivo degli assicurati incapaci al lavoro secondo l'articolo 3b della legge federale del 19 giugno 1959<sup>20</sup> sull'assicurazione per l'invalidità (LAI).

<sup>2</sup> Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in questione. A tale condizione, l'istituto d'assicurazione è liberato dall'obbligo di serbare il segreto.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i particolari.

**Art. 39b**<sup>21</sup>Collaborazione  
interistituzionale

<sup>1</sup> Sempre che nessun interesse privato preponderante vi si opponga, nell'ambito della collaborazione interistituzionale secondo l'articolo 68<sup>bis</sup> LAI<sup>22</sup> possono essere comunicati dati:

- a. agli uffici AI;
- b. agli istituti d'assicurazione privati secondo l'articolo 68<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera b LAI;
- c. agli istituti della previdenza professionale secondo l'articolo 68<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera c LAI.

<sup>2</sup> Possono essere comunicati soltanto i dati necessari allo scopo in questione. A tale condizione, l'istituto d'assicurazione è liberato dall'obbligo di serbare il segreto.

<sup>3</sup> L'interessato dev'essere informato circa la comunicazione dei dati.

**Art. 40**Frodi nelle  
giustificazioni

L'assicuratore non è vincolato al contratto di fronte all'avente diritto, se questi od il suo rappresentante, nell'intento d'indurlo in errore, ha dichiarato inesattamente o taciuto dei fatti che escluderebbero o limiterebbero l'obbligo dell'assicuratore, o se, nel medesimo intento, egli non ha fatto o ha fatto tardivamente le comunicazioni che per l'articolo 39 della presente legge gli incombono.

<sup>19</sup> Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 (5<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5129 5148; FF **2005** 3989).

<sup>20</sup> RS **831.20**

<sup>21</sup> Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 6 ott. 2006 (5<sup>a</sup> revisione dell'AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5129 5148; FF **2005** 3989).

<sup>22</sup> RS **831.20**

**Art. 41**

Scadenza  
del credito  
d'assicurazione

<sup>1</sup> Il credito derivante dal contratto di assicurazione scade quattro settimane dopo che l'assicuratore abbia ricevuto le informazioni dalle quali possa convincersi del fondamento della pretesa.

<sup>2</sup> È nulla la clausola per cui il credito diventerà esigibile solo dopo che sia stato riconosciuto dall'assicuratore o ammesso da sentenza definitiva.

**Art. 42**

Danno parziale

<sup>1</sup> Quando siavi stato soltanto un danno parziale e si pretenda per esso una indennità, l'assicuratore e lo stipulante hanno entrambi il diritto di recedere dal contratto al più tardi al pagamento della indennità.

<sup>2</sup> Se il contratto è sciolto per recesso, la responsabilità dell'assicuratore si estingue 14 giorni dopo che il recesso è stato comunicato all'altra parte.<sup>23</sup>

<sup>3</sup> L'assicuratore conserva il diritto al premio per il periodo di assicurazione in corso se lo stipulante recede dal contratto durante l'anno successivo alla sua conclusione.<sup>24</sup>

<sup>4</sup> Quando né l'assicuratore né lo stipulante recedano dal contratto, l'assicuratore, salvo stipulazione contraria, risponde per il futuro solo col residuo della somma assicurata.

**Art. 43**

Comunicazioni  
dell'assicuratore

Le comunicazioni che l'assicuratore deve fare a norma della presente legge allo stipulante o all'avente diritto possono essere fatte validamente all'ultimo indirizzo a lui noto.

**Art. 44**

Comunicazione  
dello stipulante  
o dell'avente  
diritto: indirizzi

<sup>1</sup> Per tutte le comunicazioni che gli devono essere fatte a norma del contratto o della presente legge, l'assicuratore è tenuto ad indicare almeno un indirizzo nella Svizzera ed a portarlo a conoscenza dello stipulante e dell'avente diritto che gli abbia notificato per iscritto le sue ragioni.

<sup>2</sup> Quando l'assicuratore non adempia questi obblighi non può invocare le conseguenze previste nel contratto o nella presente legge per il caso in cui una comunicazione non venga fatta o venga fatta tardivamente.

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245 5251; FF 2003 3233).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245 5251; FF 2003 3233).

<sup>3</sup> Lo stipulante o l'avente diritto può fare le comunicazioni che gl'incombono, a sua scelta, all'indirizzo indicato, all'assicuratore direttamente od a qualunque agente di quest'ultimo. Le parti possono convenire che l'agente non è autorizzato a ricevere comunicazioni per l'assicuratore.

#### Art. 45

Violazione del contratto senza colpa

<sup>1</sup> Se fu convenuta una sanzione per il caso in cui lo stipulante o l'avente diritto manchi ad un obbligo, egli non incorre nella sanzione quando risulti dalle circostanze che la mancanza non è imputabile a colpa.

<sup>2</sup> L'insolubilità del debitore non scusa il ritardo nel pagamento del premio.

<sup>3</sup> Quando il contratto o la presente legge vincoli l'esistenza di un diritto derivante dall'assicurazione all'osservanza di un termine lo stipulante o l'avente diritto può compiere l'atto omesso senza colpa non appena l'impedimento sia tolto.

#### Art. 46

Prescrizione e termine

<sup>1</sup> I crediti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione. L'articolo 41 della legge federale del 25 giugno 1982<sup>25</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è riservato.<sup>26</sup>

<sup>2</sup> Sono nulli i patti che assoggettano il credito verso l'assicuratore ad una prescrizione o ad un termine più breve. Rimane ferma la disposizione dell'articolo 39 capoverso 2 numero 2 della presente legge.

#### Art. 46a<sup>27</sup>

Luogo dell'adempimento

Gli assicuratori devono adempiere i loro obblighi contrattuali al domicilio svizzero dell'assicurato o dello stipulante. Il foro è determinato dalla legge del 24 marzo 2000<sup>28</sup> sul foro.

#### Art. 47

Tacita rinnovazione

Il patto di tacita rinnovazione del contratto ha effetto solo in quanto limiti la rinnovazione ad un anno per volta.

<sup>25</sup> RS 831.40

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RS 831.40, 831.401 art. 1 cpv. 1).

<sup>27</sup> Introdotto dal n. 3 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori [RU 1978 1836]. Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245 5251; FF 2003 3233).

<sup>28</sup> RS 272

**Art. 47a<sup>29</sup>**

Numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS)

Le imprese di assicurazione private soggette alla LSA<sup>30</sup> sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>31</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini dell'esercizio delle assicurazioni complementari private nel quadro dell'assicurazione malattie o dell'assicurazione contro gli infortuni, soltanto se:

- a. esercitano le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale malattie previste nell'articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>32</sup> sull'assicurazione malattie;
- b. sono iscritte nel registro degli assicuratori LAINF di cui all'articolo 68 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981<sup>33</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni e offrono le assicurazioni complementari alla LAINF.

**II. Disposizioni speciali all'assicurazione contro i danni**

**Art. 48**

Oggetto dell'assicurazione

Può formare oggetto di assicurazione contro i danni ogni interesse economico di una persona a che un sinistro non accada.

**Art. 49**

Valore di assicurazione

<sup>1</sup> Il valore di assicurazione è il valore che ha l'interesse assicurato al momento della conclusione del contratto.

<sup>2</sup> Quando l'interesse assicurato consista in ciò che una cosa non venga danneggiata o distrutta, si presume assicurato, nel dubbio, l'interesse che ha un proprietario alla conservazione della cosa.

**Art. 50**

Diminuzione del valore di assicurazione

<sup>1</sup> Se nel corso dell'assicurazione il valore di assicurazione ha subito una diminuzione essenziale, l'assicuratore e lo stipulante possono chiedere entrambi una proporzionata riduzione della somma assicurata.

<sup>2</sup> Il premio per i periodi futuri di assicurazione dev'essere ridotto in proporzione.

<sup>29</sup> Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d'assicurato dell'AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU **2007** 5259 5263; FF **2006** 471).

<sup>30</sup> RS **961.01**

<sup>31</sup> RS **831.10**

<sup>32</sup> RS **832.10**

<sup>33</sup> RS **832.20**

**Art. 51**

Soprassicurazione

Se la somma assicurata eccede il valore di assicurazione (soprassicurazione), l'assicuratore non è vincolato al contratto verso lo stipulante, quando questi abbia stipulato il contratto nell'intento di procurarsi con la soprassicurazione un utile illecito. L'assicuratore ha diritto a tutta la prestazione convenuta.

**Art. 52**

Misure di controllo

Se fu conchiusa una soprassicurazione contro l'incendio, l'autorità competente a norma del diritto cantonale può, sulla scorta di una perizia ufficiale, ridurre la somma assicurata al valore di assicurazione quando la soprassicurazione non appaisca giustificata.

**Art. 53**

Doppia assicurazione

<sup>1</sup> Quando lo stesso interesse sia assicurato contro lo stesso rischio e per lo stesso tempo presso più di un assicuratore, di guisa che le somme assicurate insieme riunite eccedano il valore di assicurazione (doppia assicurazione), lo stipulante è tenuto a darne indilatamente conoscenza per iscritta ad ogni assicuratore.

<sup>2</sup> Se lo stipulante ha omesso intenzionalmente questa notificazione o ha conchiuso la doppia assicurazione nell'intento di procurarsi con essa un utile illecito, gli assicuratori non sono vincolati in suo confronto al contratto.

<sup>3</sup> Ogni assicuratore ha diritto a tutta la prestazione convenuta.

**Art. 54<sup>34</sup>**

Cambiamento di proprietario

<sup>1</sup> Se l'oggetto del contratto d'assicurazione cambia proprietario, il contratto si estingue al momento del passaggio di proprietà. Sono fatti salvi il capoverso 2 e l'articolo 67 capoversi 1 e 2 della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>35</sup> sulla circolazione stradale.

<sup>2</sup> Nei Cantoni in cui gli edifici sottostanno obbligatoriamente all'assicurazione privata contro l'incendio e contro i danni dovuti a eventi naturali, il contratto d'assicurazione esistente passa al nuovo proprietario, eccetto che questi o l'assicuratore lo disdica entro 14 giorni dopo il trapasso di proprietà.

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245 5251; FF 2003 3233).

<sup>35</sup> RS 741.01

**Art. 55**

Fallimento dello stipulante

<sup>1</sup> In caso di fallimento dello stipulante, il contratto si estingue con la dichiarazione di fallimento.<sup>36</sup>

<sup>2</sup> Se fra le cose assicurate si trovano dei beni esclusi dal pignoramento (art. 92 della LF dell'11 apr. 1889<sup>37</sup> sulla esecuzione e sul fallimento), il diritto derivante per questi beni dall'assicurazione rimane al fallito ed alla sua famiglia.

**Art. 56**

Pignoramento e sequestro

Se fu pignorata in via d'esecuzione o sequestrata una cosa assicurata, l'assicuratore che ne sia avvertito in tempo non può più pagare validamente l'indennità se non all'ufficio d'esecuzione.

**Art. 57**

Pegno sulla cosa assicurata

<sup>1</sup> Se fu assicurata una cosa costituita in pegno, il pegno del creditore si estende tanto al diritto che il contratto di assicurazione conferisce al debitore quanto ai beni acquistati coll'indennità in sostituzione della cosa assicurata.

<sup>2</sup> Se il pegno fu notificato all'assicuratore, questi non può pagare l'indennità all'assicurato se non col consenso del creditore pignoratizio o verso prestazione di garanzie a favore del medesimo.

**Art. 58**

Riserva a favore delle leggi cantonali

Rimangono ferme le prescrizioni delle leggi cantonali che estendono al credito derivante dall'assicurazione e all'indennità il diritto reale gravante la cosa assicurata, come pure le disposizioni che garantiscono la pretesa dell'avente diritto.

**Art. 59**

Assicurazione contro la responsabilità civile  
a. Estensione

Quando lo stipulante si sia assicurato contro le conseguenze della responsabilità inerente per legge ad un esercizio industriale, l'assicurazione si estende anche alla responsabilità dei suoi rappresentanti ed a quella delle persone incaricate di dirigere o sorvegliare l'esercizio.

**Art. 60**

b. Pegno legale del terzo danneggiato

<sup>1</sup> Nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno sulla indennità dovuta allo stipulante.

<sup>36</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5245 5251; FF **2003** 3233).

<sup>37</sup> RS **281.1**

L'assicuratore può pagare l'indennità direttamente al terzo danneggiato.

<sup>2</sup> L'assicuratore è responsabile di ogni atto con cui pregiudichi il terzo nel suo diritto.

### Art. 61

Obbligo di salvataggio

<sup>1</sup> In caso di sinistro, l'avente diritto è tenuto a fare quanto possa per scemare il danno. Quando non siavi pericolo in mora, egli dovrà chiedere istruzioni all'assicuratore circa i provvedimenti da prendere e conformarsi alle medesime.

<sup>2</sup> Se l'avente diritto ha mancato a quest'obbligo in modo inescusabile, l'assicuratore può limitare l'indennità all'importo cui troverebbesi ridotta qualora l'obbligo fosse stato adempiuto.

### Art. 62

Valore di risarcimento  
a. In genere

Il valore di risarcimento dev'essere calcolato sulla base del valore che l'interesse assicurato aveva al momento in cui accadde il sinistro.

### Art. 63

b. Nell'assicurazione-incendio

<sup>1</sup> Nell'assicurazione contro l'incendio il valore di risarcimento è:

1. per le merci e i prodotti naturali, il prezzo di mercato;
2. per gli edifici, il valore locale di costruzione previo difalco della diminuzione di questo valore verificatasi dopo la costruzione. Se l'edificio non viene ricostruito, il valore di risarcimento non può eccedere il valore venale;
3. per il mobilio, gli oggetti usuali, gli strumenti di lavoro e le macchine, l'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi. Tuttavia se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento per effetto dell'uso, del consumo o per altra causa, si dovrà tenerne equo conto nel determinare il valore di risarcimento.

<sup>2</sup> È da considerare come cagionato dall'incendio anche il danno derivato dalle misure prese per estinguere l'incendio o da un necessario sgombrò e consistente nella distruzione, nel danneggiamento o nella scomparsa della cosa.

### Art. 64

c. Nelle altre specie di assicurazioni

<sup>1</sup> Nell'assicurazione delle merci contro i rischi dei trasporti fa norma il valore della cosa al luogo di destinazione.

<sup>2</sup> Nell'assicurazione del bestiame fa norma il valore dell'animale immediatamente prima della malattia od al momento dell'infortunio.

<sup>3</sup> Se fu assicurato un guadagno futuro il danno dev'essere calcolato sulla base del guadagno che la riuscita dell'impresa avrebbe procurato.

<sup>4</sup> Se fu assicurato un reddito futuro il danno dev'essere calcolato sulla base del reddito che si sarebbe conseguito qualora il sinistro non fosse accaduto.

<sup>5</sup> Dal valore di risarcimento si devono dedurre le spese che si fossero evitate per effetto dell'accaduto sinistro.

### Art. 65

d. Convenzione circa il valore di risarcimento

<sup>1</sup> Se le parti hanno fissato con patto speciale il valore di assicurazione, il valore convenuto dev'essere considerato come valore di risarcimento in quanto l'assicuratore non provi che quest'ultimo, calcolato secondo le prescrizioni degli articoli 62, 63, 64 e 66 della presente legge, è inferiore al valore di assicurazione.

<sup>2</sup> Tale patto è nullo quando si sia assicurato contro l'incendio un reddito od un guadagno futuro.

### Art. 66

Cose designate secondo il genere

Se la cosa assicurata fu designata secondo il genere, si devono ritenere compresi nell'assicurazione tutti gli oggetti di questo genere esistenti al momento del sinistro.

### Art. 67

Valutazione del danno

<sup>1</sup> Tanto l'assicuratore quanto l'avente diritto possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio dalle parti. Nel caso di distruzione parziale di prodotti agricoli, segnatamente per effetto della grandine, la valutazione del danno dev'essere, a richiesta dell'una o dell'altra delle parti, rimandata fino al raccolto.

<sup>2</sup> Quando una delle parti rifiuti di cooperare alla valutazione del danno o quando le due parti non possano intendersi circa l'importanza del danno avvenuto, questo, salvo patti speciali, dovrà essere valutato da periti designati dall'autorità giudiziaria.

<sup>3</sup> Il fatto di avere cooperato alla valutazione del danno non priva l'assicuratore delle eccezioni che gli spettano contro la pretesa d'indennità dell'avente diritto.

<sup>4</sup> È nullo il patto che vieti all'avente diritto di farsi assistere nelle trattative per la valutazione del danno.

<sup>5</sup> Le spese di valutazione del danno incombono alle parti in eguale misura.

Divieto di  
cambiamento

### Art. 68

<sup>1</sup> Prima che il danno sia valutato, l'avente diritto non deve senza il consenso dell'assicuratore arrecare agli oggetti danneggiati alcun cambiamento che possa rendere più difficile o impossibile di accertare la causa del danno o il danno stesso, eccettoché il cambiamento non risulti imposto dallo scopo di scemare il danno o dall'interesse pubblico.

<sup>2</sup> Se l'avente diritto contravviene a quest'obbligo con intenzione fraudolenta, l'assicuratore non è vincolato al contratto.

### Art. 69

Somma  
assicurata.  
Obbligo di  
risarcimento  
nella sottassicu-  
razione

<sup>1</sup> Salvo disposizione contraria del contratto o della presente legge (art. 70), l'assicuratore risponde del danno solo fino a concorrenza della somma assicurata.

<sup>2</sup> Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento (sottassicurazione), il danno, salvo patto contrario, deve essere risarcito nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il valore di risarcimento.

### Art. 70

Spese di  
salvataggio

<sup>1</sup> L'assicuratore è tenuto a rimborsare all'avente diritto le spese delle misure non manifestamente inopportune che questi ha prese per scemare il danno (art. 61), anche quando tali misure siano rimaste senza effetto, o quando le spese aggiunte all'indennità eccedano l'importo della somma assicurata.

<sup>2</sup> Se la somma assicurata non raggiunge il valore di risarcimento l'assicuratore sopporta le spese nella proporzione esistente fra la somma assicurata ed il valore di risarcimento.

### Art. 71

Responsabilità  
nella doppia  
assicurazione

<sup>1</sup> Nel caso di doppia assicurazione (art. 53), ogni assicuratore risponde del danno nella proporzione esistente fra la somma assicurata da lui e l'importo totale delle somme assicurate.

<sup>2</sup> Se uno degli assicuratori è divenuto insolubile gli altri assicuratori rispondono, sotto riserva della prescrizione dell'articolo 70 capoverso 2 della presente legge, per la quota che incombe all'assicuratore insolubile nella proporzione esistente fra le somme da loro assicurate e fino a concorrenza di quella assicurata da ciascuno di essi. Il credito spettante all'avente diritto contro l'assicuratore insolubile passa agli assicuratori che hanno pagato l'indennità.

<sup>3</sup> Accaduto il sinistro, l'avente diritto non può risolvere o modificare nessuna assicurazione a detrimento degli altri assicuratori.

**Art. 72**Regresso  
dell'assicuratore

<sup>1</sup> Il credito spettante all'avente diritto verso terzi per atti illeciti passa all'assicuratore fino a concorrenza dell'indennità da lui pagata.

<sup>2</sup> L'avente diritto è responsabile di ogni atto che pregiudichi questo diritto dell'assicuratore.

<sup>3</sup> La disposizione del primo capoverso di questo articolo non si applica al caso in cui il danno sia dovuto a colpa lieve di una persona che convive coll'avente diritto o de' cui atti questi è responsabile.

**III. Disposizioni speciali all'assicurazione delle persone****Art. 73**Natura giuridica  
della polizza,  
cessione e  
costituzione in  
pegno

<sup>1</sup> Il diritto derivante da un contratto d'assicurazione di persone non può essere ceduto o costituito in pegno né mediante girata né mediante semplice consegna della polizza. Per la validità della cessione e della costituzione in pegno occorrono la forma scritta e la consegna della polizza nonché la notificazione per iscritto all'assicuratore.

<sup>2</sup> Se la polizza dispone che l'assicuratore può pagare al portatore, l'assicuratore di buona fede può considerare come avente diritto ogni portatore.

**Art. 74**Assicurazione  
sulla vita altrui

<sup>1</sup> L'assicurazione sulla vita altrui è nulla quando la persona per il cui decesso è stipulata non vi abbia dato il suo consenso per iscritto prima della conclusione del contratto. Se l'assicurazione è stipulata per il decesso di una persona incapace occorre il consenso scritto del rappresentante legale.

<sup>2</sup> Il diritto derivante dall'assicurazione può invece essere ceduto senza il consenso del terzo.

<sup>3</sup> Il contratto può disporre che le norme degli articoli 6 e 28 della presente legge si applicheranno anche quando la persona per il cui decesso l'assicurazione fu stipulata abbia commesso una reticenza o cagionato l'aggravamento del rischio.

**Art. 75**Indicazione  
inesatta dell'età

<sup>1</sup> L'indicazione inesatta dell'età dà diritto all'assicuratore di recedere dal contratto solo quando l'età reale al momento dell'entrata non sia compresa fra i limiti d'ammissione da lui stabiliti.

<sup>2</sup> Se invece l'età d'entrata è compresa fra questi limiti si applicheranno le seguenti disposizioni:

1. quando per effetto dell'indicazione inesatta dell'età si sia pagato un premio inferiore a quello che avrebbe dovuto essere pagato secondo l'età reale d'entrata, la prestazione dell'assicuratore sarà ridotta nella proporzione esistente fra il premio convenuto ed il premio di tariffa per l'età reale d'entrata. Se l'assicuratore ha già adempiuto può ripetere, con gl'interessi, quanto ha pagato in troppo a norma di questo calcolo;
2. quando per effetto dell'indicazione inesatta dell'età si sia pagato un premio superiore a quello che avrebbe dovuto essere pagato secondo l'età reale, l'assicuratore è tenuto a rimborsare la differenza fra la riserva esistente e quella necessaria per l'età reale d'entrata. I premi futuri devono esser ridotti secondo questa età;
3. i calcoli previsti ai numeri 1 e 2 di quest'articolo saranno fatti sulla base delle tariffe in vigore al momento della conclusione del contratto.

#### Art. 76

Assicurazione a beneficio di terzi

a. Principio; estensione

<sup>1</sup> Lo stipulante ha diritto di designare un terzo come beneficiario senza il consenso dell'assicuratore.<sup>38</sup>

<sup>2</sup> Il beneficio può comprendere tutto il diritto derivante dall'assicurazione o solo una parte di esso.

#### Art. 77

b. Diritto di disposizione dello stipulante

<sup>1</sup> Anche quando un terzo sia stato designato come beneficiario, lo stipulante può disporre liberamente, tra vivi e per causa di morte, del diritto derivante dall'assicurazione.<sup>39</sup>

<sup>2</sup> Il diritto di revoca del beneficio cessa solo quando lo stipulante abbia rinunciato a tale revoca con la propria firma nella polizza e consegnata quest'ultima al beneficiario.

#### Art. 78

c. Natura del diritto del beneficiario

Salvo le disposizioni che fossero state prese a norma dell'articolo 77 capoverso 1 della presente legge, il beneficio crea a favore del beneficiario un diritto suo proprio sul credito derivante dall'assicurazione assegnatagli.

<sup>38</sup> Vedi nondimeno l'art. 1 dell'O del 1° mar. 1966 che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per i contratti d'assicurazione (RS 221.229.11).

<sup>39</sup> Vedi nondimeno l'art. 1 dell'O del 1° mar. 1966 che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per i contratti d'assicurazione (RS 221.229.11).

**Art. 79**

d. Cause legali d'estinzione

1 Il beneficio si estingue col pignoramento del credito derivante dall'assicurazione e con la dichiarazione di fallimento dello stipulante. Esso rinasce quando cessi il pignoramento o sia revocato il fallimento.

2 Se lo stipulante ha rinunciato alla revoca del beneficio, il diritto creato dall'assicurazione a favore del beneficiario non soggiace all'esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.

**Art. 80<sup>40</sup>**

e. Esclusione del pignoramento e del fallimento

Se i beneficiari sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, il diritto d'assicurazione del beneficiario e quello dello stipulante non soggiacciono, salvo gli eventuali diritti di pegno, all'esecuzione a vantaggio dei creditori dello stipulante.

**Art. 81**f. Subingresso<sup>41</sup>

1 Se i beneficiari d'un contratto di assicurazione sulla vita sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, essi gli subentrano nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione non appena venga rilasciato nei suoi confronti un attestato di carenza di beni o egli sia dichiarato in fallimento, eccettoché non rifiutino espressamente un tal subingresso.<sup>42</sup>

2 I beneficiari sono tenuti a notificare all'assicuratore il trapasso dell'assicurazione producendo un certificato dell'ufficio d'esecuzione o dell'amministrazione del fallimento. Se vi sono più beneficiari, essi devono designare un rappresentante che riceva le comunicazioni incombenti all'assicuratore.

**Art. 82**

g. Riserva della azione rivocatoria

Rimangono ferme, di fronte alle disposizioni della presente legge circa l'assicurazione a beneficio di terzi, le prescrizioni degli articoli 285 e seguenti della legge federale dell'11 aprile 1889<sup>43</sup> sulla esecuzione e sul fallimento.

40 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **211.231**).

41 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **211.231**).

42 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **211.231**).

43 RS **281.1**

**Art. 83**

h. Interpretazione dei patti relativi al beneficio  
aa. I beneficiari

<sup>1</sup> Se furono designati come beneficiari i figli di una persona determinata, s'intendono per tali i discendenti che hanno diritto alla successione.

<sup>2</sup> Per coniuge s'intende il coniuge superstite.

<sup>2bis</sup> Per partner registrato s'intende il partner registrato superstite.<sup>44</sup>

<sup>3</sup> Per superstiti, eredi o aventi causa designati come beneficiari s'intendono i discendenti che hanno diritto alla successione ed il coniuge superstite o il partner registrato superstite, e quando non vi siano né discendenti che hanno diritto alla successione né coniuge superstite o partner registrato superstite, le altre persone successibili<sup>45</sup>

**Art. 84**

bb. Le quote

<sup>1</sup> Se l'assicurazione è devoluta ai discendenti che hanno diritto alla successione ed al coniuge superstite o al partner registrato superstite in qualità di beneficiari, la somma assicurata spetta per una metà al coniuge o partner e per l'altra metà ai discendenti secondo il loro diritto successorio.<sup>46</sup>

<sup>2</sup> Se furono designati quali beneficiari altri eredi, l'assicurazione è loro devoluta secondo il rispettivo diritto successorio.

<sup>3</sup> Se più persone non successibili sono designate come beneficiari senza precisa indicazione delle quote rispettive, l'assicurazione è loro devoluta in parti uguali.

<sup>4</sup> Scomparendo uno dei beneficiari, la sua quota si aggiunge in parti uguali a quelle degli altri.

**Art. 85<sup>47</sup>**

i. Ripudio della successione

Se i beneficiari sono i discendenti che hanno diritto alla successione, il coniuge o il partner registrato, i genitori, i nonni, i fratelli o le sorelle, l'assicurazione è loro devoluta anche quando ripudino la successione.

<sup>44</sup> Introdotto dal n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **211.231**).

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **211.231**).

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **211.231**).

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **211.231**).

**Art. 86<sup>48</sup>**

Realizzazione  
in via di  
esecuzione e  
di fallimento

<sup>1</sup> Se il diritto derivante da un contratto d'assicurazione sulla vita, concluso dal debitore sulla propria vita, soggiace alla realizzazione in via d'esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del prezzo di riscatto.

<sup>2</sup> Se tale diritto fu costituito in pegno e deve essere realizzato in via d'esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono chiedere col suo consenso che esso venga loro ceduto verso pagamento del credito garantito dal pegno o, quando il credito stesso sia inferiore al prezzo di riscatto, verso pagamento di questo prezzo.

<sup>3</sup> Il coniuge, il partner registrato o i discendenti devono presentare la loro domanda all'ufficio d'esecuzione o all'amministrazione del fallimento prima della realizzazione del credito.

**Art. 87<sup>49</sup>**

Assicurazione  
collettiva contro  
gl'infortuni;  
diritto del  
beneficiario

L'assicurazione collettiva contro gli infortuni e le malattie conferisce al beneficiario, tosto che l'infortunio sia accaduto o la malattia sopraggiunta, un diritto proprio verso l'assicuratore.

**Art. 88**

Assicurazione  
contro  
gl'infortuni;  
invalidità

<sup>1</sup> Se l'infortunio ha cagionato all'assicurato una diminuzione della capacità di lavoro prevedibilmente duratura, l'indennità deve essere pagata sotto forma di capitale sulla base della somma assicurata per il caso d'invalidità, non appena le conseguenze prevedibilmente durature dell'infortunio siano accertate. Questa disposizione non si applica quando lo stipulante abbia espressamente proposto l'indennità sotto forma di rendita.

<sup>2</sup> Il contratto può disporre che nell'intervallo si pagheranno delle rendite e che queste dovranno diffalcarsi dall'indennità.

**Art. 89**

Diritto di  
recesso dello  
stipulante

<sup>1</sup> Lo stipulante che ha pagato il premio per un anno può recedere dal contratto di assicurazione sulla vita e rifiutare il pagamento di premi ulteriori.

<sup>2</sup> La dichiarazione di recesso dev'essere data all'assicuratore per iscritto prima che cominci un nuovo periodo di assicurazione.

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **211.231**).

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta il n. II art. 3 della LF 25 giu. 1971 sulla revisione dei titoli X e X<sup>bis</sup> del CO (Contratto di lavoro), in vigore dal 1° gen. 1972 (RS **220** in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

**Art. 89a<sup>50</sup>**

Diritto di recesso dello stipulante in regime di prestazione di servizi transfrontaliera

Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti individuali di assicurazione sulla vita conclusi in regime di prestazione di servizi transfrontaliera con assicuratori con sede in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso, su base di reciprocità, un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti in materia di sorveglianza e garantisca che tale Stato applichi normative equivalenti a quelle svizzere (Stato contraente), finché tale accordo rimane in vigore.<sup>51</sup>

- a. lo stipulante che ha concluso un contratto d'assicurazione sulla vita di durata superiore a sei mesi può recedere dal contratto entro 14 giorni a contare dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. La dichiarazione di recesso deve essere data all'assicuratore per scritto. Il termine è osservato se la dichiarazione di recesso è consegnata alla posta il quattordicesimo giorno;
- b. come momento della conoscenza della conclusione del contratto vale quello in cui la dichiarazione d'accettazione dell'assicuratore perviene allo stipulante oppure quello in cui lo stipulante dichiara la sua accettazione;
- c. la dichiarazione dello stipulante di recedere dal contratto lo libera da tutte le obbligazioni future derivanti dal contratto.  
L'assicuratore è tenuto a rimborsare allo stipulante i premi già pagati o i versamenti unici già effettuati;
- d. l'assicuratore deve, nel formulario di proposta e nelle condizioni generali di assicurazione, informare il proponente sul diritto di recesso, sui termini e la forma per esercitare questo diritto come pure indicargli l'indirizzo dello stabilimento con il quale è concluso il contratto. Se non è consegnato alcun formulario di proposta, queste indicazioni devono figurare nella polizza e nelle condizioni generali di assicurazione. Se questa prescrizione non è osservata, il cliente può recedere in ogni momento dal contratto.

**Art. 90**

Trasformazione e riscatto  
a. In genere

<sup>1</sup> A richiesta dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a trasformare totalmente o parzialmente in un'assicurazione liberata ogni assicurazione sulla vita per la quale si siano pagati i premi di tre anni almeno (riduzione).

<sup>50</sup> Introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 3175 3179; FF **1993** I 609).

<sup>51</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5245 5251; FF **2003** 3233).

<sup>2</sup> A richiesta dell'avente diritto, l'assicuratore è inoltre tenuto a riscattare totalmente o parzialmente ogni assicurazione sulla vita per la quale vi sia certezza che l'avvenimento assicurato accadrà purché si siano pagati i premi di tre anni almeno.<sup>52</sup>

### Art. 91

b. Determinazione dei valori

<sup>1</sup> L'assicuratore deve fissare le basi per la determinazione del valore di trasformazione e del valore di riscatto.

<sup>2</sup> Le disposizioni relative alla trasformazione ed al riscatto devono essere inserite nelle condizioni generali di assicurazione.

<sup>3</sup> L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) decide se i valori di trasformazione e di riscatto previsti siano adeguati.<sup>53</sup>

### Art. 92

c. Obblighi dell'assicuratore; ulteriore verifica da parte della FINMA; scadenza del prezzo di riscatto<sup>54</sup>

<sup>1</sup> Su domanda dell'avente diritto, l'assicuratore è tenuto a calcolare entro quattro settimane il valore di trasformazione od il valore di riscatto dell'assicurazione ed a farglielo conoscere. A richiesta dell'avente diritto l'assicuratore deve inoltre fornirgli i dati necessari per calcolare a mezzo di periti il valore di trasformazione o di riscatto.

<sup>2</sup> Ad istanza dell'avente diritto, la FINMA verifica gratuitamente l'esattezza dei valori calcolati dall'assicuratore.<sup>55</sup>

<sup>3</sup> Se l'avente diritto domanda il riscatto, il prezzo di riscatto scade tre mesi dopo che la domanda sia giunta all'assicuratore.

### Art. 93

d. Non caducità

<sup>1</sup> Se il pagamento dei premi cessa dopo che l'assicurazione sia stata in vigore per tre anni almeno, è dovuto il valore di trasformazione della stessa. L'assicuratore deve fissare a norma della presente legge il valore di trasformazione e, per le assicurazioni suscettibili di riscatto, il valore di riscatto, dandone comunicazione all'avente diritto che ne faccia richiesta.

<sup>2</sup> Se l'assicurazione è suscettibile di riscatto, l'avente diritto può chiedere entro sei settimane da quando ricevette questa comunicazione, invece della trasformazione, il valore di riscatto dell'assicurazione.

<sup>52</sup> Vedi nondimeno l'art. 1 dell'O del 1° mar. 1966 che abroga le restrizioni alla libertà contrattuale per i contratti d'assicurazione (RS 221.229.11).

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

<sup>55</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1).

**Art. 94**

e. Trasformazione e riscatto delle partecipazioni agli utili

Le disposizioni della presente legge, relative alla trasformazione ed al riscatto dell'assicurazione sulla vita, si applicano anche alle prestazioni che l'assicuratore ha concesso all'avente diritto come partecipazioni agli utili dell'impresa sotto forma d'aumento delle prestazioni di assicurazione.

**Art. 94<sup>a</sup>**<sup>56</sup>**Art. 95**

Diritto di pegno dell'assicuratore; liquidazione

Se l'avente diritto ha costituito in pegno all'assicuratore il suo diritto derivante da un contratto di assicurazione sulla vita, l'assicuratore può compensare il proprio credito col valore di riscatto dell'assicurazione, dopo aver diffidato inutilmente per iscritto il debitore, sotto comminatoria delle conseguenze della mora, a pagare il debito entro sei mesi dal giorno della ricevuta diffida.

**Art. 96**

Esclusione del diritto di regresso dell'assicuratore

Nell'assicurazione delle persone i diritti verso terzi spettanti per effetto del sinistro all'avente diritto non passano all'assicuratore.

**IV. Disposizioni imperative****Art. 97**

Prescrizioni inderogabili

<sup>1</sup> Non si possono modificare mediante convenzione gli articoli 9, 10, 13, 24, 41 capoverso 2, 46a, 47, 51, 53, 62, 63, 65 capoverso 2, 67 capoverso 4, 71 capoverso 1, 73 e 74 capoverso 1 della presente legge.<sup>57</sup>

<sup>2</sup> Questa disposizione non si applica alle assicurazioni-trasporti in quanto si tratti delle prescrizioni degli articoli 47 e 71 capoverso 1 della presente legge.

<sup>56</sup> Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1993 3175; FF 1993 I 609). Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245 5251; FF 2003 3233).

<sup>57</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245 5251; FF 2003 3233).

**Art. 98**

Disposizioni che non possono essere modificate a danno dello stipulante o dell'avente diritto<sup>58</sup>

<sup>1</sup> Le seguenti disposizioni della presente legge non possono essere modificate mediante convenzione a danno dello stipulante o dell'avente diritto: articoli 1, 2, 3 capoversi 1-3, 3a, 6, 11, 12, 14 capoverso 4, 15, 19 capoverso 2, 20-22, 28, 29 capoverso 2, 30, 32, 34, 39 capoverso 2 numero 2, secondo periodo, 42 capoversi 1-3, 44-46, 54-57, 59, 60, 72 capoverso 3, 76 capoverso 1, 77 capoverso 1, 87, 88 capoverso 1, 89, 89a, 90-94, 95 e 96.<sup>59</sup>

<sup>2</sup> Questa disposizione non si applica alle assicurazioni-trasporti.

**Art. 99**

Ordinanze del Consiglio federale

Il Consiglio federale può decretare, mediante ordinanze, che le restrizioni alla libertà contrattuale previste nell'articolo 98 della presente legge non si applicheranno a singole specie di assicurazioni in quanto ciò sia richiesto dalla natura o dalle condizioni particolari di queste specie di assicurazioni.

**V. Disposizioni finali****Art. 100**

<sup>1</sup> Per tutto quanto non sia previsto nella presente legge il contratto d'assicurazione è retto dalle disposizioni del diritto delle obbligazioni.

<sup>2</sup> Per gli stipulanti e gli assicurati considerati disoccupati ai sensi dell'articolo 10 della legge del 25 giugno 1982<sup>60</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione sono inoltre applicabili per analogia gli articoli 71 capoversi 1 e 2 e 73 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>61</sup> sull'assicurazione malattie.<sup>62</sup>

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5245 5251; FF **2003** 3233).

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5245 5251; FF **2003** 3233).

<sup>60</sup> RS **837.0**

<sup>61</sup> RS **832.10**

<sup>62</sup> Introdotto dall'art. 115 della L del 25 giu. 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (RS **837.0**). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5245 5251; FF **2003** 3233).

**Art. 101**<sup>63</sup>

Rapporti di diritto non soggetti alla presente legge

<sup>1</sup> La presente legge non è applicabile:

1. ai contratti di riassicurazione;
- 2.<sup>64</sup> ai rapporti di diritto privato tra le imprese di assicurazione non sottoposte alla sorveglianza (art. 2 cpv. 2 LSA<sup>65</sup>) e i loro assicurati, ad eccezione dei rapporti di diritto per il cui esercizio tali imprese di assicurazione sono sottoposte alla sorveglianza.

<sup>2</sup> Questi rapporti di diritto sono retti dal Codice delle obbligazioni<sup>66</sup>.

**Art. 101a**<sup>67</sup>

Disposizione particolare concernente l'applicazione del diritto nei rapporti con Stati contraenti

Gli articoli 101b e 101c della presente legge si applicano finché rimane in vigore un accordo internazionale che preveda il riconoscimento di prescrizioni e provvedimenti di sorveglianza e garantisca che lo Stato contraente interessato applichi normative equivalenti a quelle svizzere.

**Art. 101b**<sup>68</sup>

Diritto applicabile nel campo dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

<sup>1</sup> Le disposizioni seguenti si applicano ai contratti relativi a rami dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita designati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 6 LSA<sup>69</sup> qualora essi coprano rischi situati, ai sensi del capoverso 5, in uno Stato contraente:<sup>70</sup>

- a. se lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale nello Stato contraente in cui il rischio è situato, il diritto applicabile al contratto d'assicurazione è quello di tale Stato. Tuttavia, qualora il diritto di tale Stato lo consenta, le parti possono scegliere il diritto di un altro Stato;
- b. quando lo stipulante non ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale in uno Stato contraente in cui il rischio è situato, le parti possono scegliere o il diritto dello Stato contraente in cui il rischio è situato o quello dello Stato in cui lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale;

<sup>63</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla L del 23 giu. 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori, in vigore dal 1° gen. 1979 [RU 1978 1836].

<sup>64</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245 5251; FF 2003 3233).

<sup>65</sup> RS 961.01

<sup>66</sup> RS 220

<sup>67</sup> Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175 3179; FF 1993 I 609).

<sup>68</sup> Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3175 3179; FF 1993 I 609).

<sup>69</sup> RS 961.01

<sup>70</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245 5251; FF 2003 3233).

- c. quando lo stipulante esercita un'attività commerciale, industriale o liberale e il contratto copre due o più rischi relativi a tali attività e localizzati in vari Stati contraenti, la libertà di scelta del diritto applicabile al contratto si estende al diritto di questi Stati e dello Stato in cui lo stipulante ha la residenza abituale o l'amministrazione centrale;
- d. se le legislazioni che possono essere scelte conformemente alle lettere b e c accordano una maggior libertà di scelta del diritto applicabile al contratto, le parti possono avvalersi di tale libertà;
- e. quando i rischi coperti dal contratto sono limitati a sinistri che possono verificarsi in uno Stato contraente diverso da quello in cui il rischio è situato, le parti possono sempre scegliere il diritto del primo Stato;
- f.<sup>71</sup> per l'assicurazione dei grandi rischi secondo il capoverso 6, le parti contraenti possono scegliere qualsiasi diritto;
- g. qualora i dati di fatto essenziali, quali lo stipulante e il luogo in cui il rischio è situato, si riferiscano a un solo Stato contraente, la scelta di un diritto ad opera delle parti nei casi di cui alle lettere a o f non può recare pregiudizio alle norme imperative di tale Stato;
- h. la scelta di cui alle lettere a–g deve essere esplicita o risultare univocamente dalle clausole del contratto o dalle circostanze. Se tale non è il caso o se non è stata fatta nessuna scelta, il contratto è regolato dal diritto dello Stato con il quale è più strettamente connesso, tra quelli che entrano in considerazione secondo le lettere precitate. Tuttavia, se una parte del contratto può essere separata dal resto del contratto ed è più strettamente connessa con un altro degli Stati che entrano in considerazione secondo le lettere precitate, la legge di tale Stato può, a titolo eccezionale, essere applicata a questa parte del contratto. Si presume che la connessione più stretta sia quella con lo Stato contraente in cui il rischio è situato.

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987<sup>72</sup> sul diritto internazionale privato, disciplinano imperativamente la fattispecie indipendentemente dal diritto applicabile.

<sup>3</sup> Sono altresì fatte salve le disposizioni, imperative ai sensi dell'articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, dello Stato contraente in cui il rischio è situato o di

<sup>71</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5245 5251; FF 2003 3233).

<sup>72</sup> RS 291

uno Stato contraente che impone l'obbligo di contrarre un'assicurazione.

<sup>4</sup> Quando il contratto copre rischi situati in più Stati contraenti, ai fini dell'applicazione dei capoversi 2 e 3 il contratto è considerato costituito da più contratti, ciascuno dei quali riferito ad un solo Stato contraente.

<sup>5</sup> Un rischio è considerato situato nello Stato in cui:

- a. sono ubicati i beni assicurati, se l'assicurazione si riferisce a edifici o a edifici con il loro contenuto;
- b. sono immatricolati i veicoli assicurati, indipendentemente dal loro tipo;
- c. lo stipulante ha concluso un contratto di una durata massima di quattro mesi che copre i rischi di viaggio o vacanza, indipendentemente dal ramo assicurativo interessato;
- d. lo stipulante dimora abitualmente oppure, se è una persona giuridica, possiede uno stabilimento a cui si riferisce il contratto.<sup>73</sup>

<sup>6</sup> Per grandi rischi s'intendono:

- a. i rischi classificati nei rami assicurativi corpi di veicoli ferroviari, corpi di aeromobili, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, responsabilità civile per aeromobili e responsabilità civile per veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
- b. i rischi classificati nei rami credito e cauzione, qualora lo stipulante eserciti un'attività industriale o commerciale o una libera professione e il rischio riguardi questa attività;
- c. i rischi classificati nei rami corpi di veicoli terrestri, incendio e danni causati dagli elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile per autoveicoli terrestri, responsabilità civile generale e perdite finanziarie di vario genere, purché lo stipulante superi almeno due dei tre valori seguenti:
  1. totale del bilancio: 6,2 milioni di euro,
  2. importo netto del volume d'affari: 12,8 milioni di euro,
  3. 250 dipendenti a tempo pieno occupati in media durante l'esercizio.<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5245 5251; FF **2003** 3233).

<sup>74</sup> Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5245 5251; FF **2003** 3233).

**Art. 101**<sup>c75</sup>

Diritto applicabile nel campo dell'assicurazione sulla vita

<sup>1</sup> Il diritto applicabile ai contratti d'assicurazione sulla vita nei rami assicurativi designati dal Consiglio federale conformemente all'articolo 6 LSA<sup>76</sup> è quello dello Stato contraente in cui lo stipulante dimora abitualmente oppure, se è una persona giuridica, possiede uno stabilimento a cui si riferisce il contratto. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo consente, le parti possono scegliere il diritto di un altro Stato.<sup>77</sup>

<sup>2</sup> Quando lo stipulante è una persona fisica e ha la residenza abituale in uno Stato contraente diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere il diritto dello Stato contraente di cui lo stipulante ha la cittadinanza.

<sup>3</sup> ...<sup>78</sup>

<sup>4</sup> Sono fatte salve le disposizioni del diritto svizzero che, ai sensi dell'articolo 18 della legge federale del 18 dicembre 1987<sup>79</sup> sul diritto internazionale privato, disciplinano imperativamente la fattispecie indipendentemente dal diritto applicabile.

<sup>5</sup> Sono altresì salve le disposizioni, imperative ai sensi dell'articolo 19 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato, dello Stato dell'impegno.

**Art. 102**

Rapporto fra il diritto nuovo e l'anteriore

<sup>1</sup> Ai contratti di assicurazione esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge si applicano da questo momento le disposizioni degli articoli 11 capoverso 2, 13, 20, 21, 22 capoversi 2, 3 e 4, 29 capoverso 2, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 54, 55, 56, 57, 60, 65 capoverso 2, 66, 67 capoverso 4, 73 capoverso 2, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93 capoverso 1 periodo 1, 95 e 96 della stessa.

<sup>2</sup> Tuttavia la disposizione dell'articolo 44 capoverso 3, a norma della quale lo stipulante o l'avente diritto può fare le comunicazioni che gl'incombono a qualunque agente dell'assicuratore, si applica a questi contratti solo quando l'assicuratore ometta di portare a conoscenza dello stipulante o dell'avente diritto un indirizzo nella Svizzera.

<sup>3</sup> I contratti che furono conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma che dopo l'entrata in vigore di questa possono essere denunciati a norma delle relative clausole, soggiacciono inoltre dalla

<sup>75</sup> Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU **1993** 3175 3179; FF **1993** I 609).

<sup>76</sup> RS **961.01**

<sup>77</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5245 5251; FF **2003** 3233).

<sup>78</sup> Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5245 5251; FF **2003** 3233).

<sup>79</sup> RS **291**

data alla quale potevano essere denunciati alle disposizioni indicate negli articoli 97 e 98 della presente legge.

<sup>4</sup> Nel rimanente si applicano per analogia gli articoli 882 e 883 del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 1881<sup>80</sup>.

### Art. 103

Abrogazione  
di disposizioni  
esistenti

<sup>1</sup> Coll'entrata in vigore della presente legge sono abrogate, salva la prescrizione dell'articolo 102 capoverso 4 della stessa, le disposizioni dell'articolo 896 del Codice federale delle obbligazioni del 14 giugno 1881<sup>81</sup> e tutte quelle contrarie contenute nelle leggi e ordinanze cantonali.

<sup>2</sup> Tuttavia, la presente legge non modifica le disposizioni delle leggi e ordinanze cantonali che reggono gli istituti di assicurazione organizzati dai Cantoni.

### Art. 104

Entrata  
in vigore  
della legge

Il Consiglio federale è incaricato, conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874<sup>82</sup> concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali, di pubblicare la presente legge e di fissare la data della sua entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1910<sup>83</sup>

<sup>80</sup> [RU 5 577, 11 490. CS 2 3 tit. fin. art. 60 cpv. 2]

<sup>81</sup> [RU 5 577, 11 490. CS 2 3 tit. fin. art. 60 cpv. 2]

<sup>82</sup> [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RU 1978 688 art. 89 lett. b]

<sup>83</sup> DCF del 17 lug. 1908 (RU 24 751).